PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Approvato dal Consiglio Comunale in data 12/06/2014 con deliberazione n. 26



PROVINCIA DI BERGAMO

ART.1

AMBITO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento prevede una armonizzazione dell'iter autorizzativo in concerto con le disposizioni del codice della strada approvato con D. Lgs.vo 30/04/92 n. 285, modificato con D. Lgs. vo 10/09/93 n. 360, nonché del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16/12/92, n. 495 e successive modifiche intervenute.

In ogni caso prevalgono fuori dal centro abitato le disposizioni previste dal vigente Codice della strada (successivamente C.d.s.).

Sono sottoposte al regolamento comunale per pubblicità le insegne di esercizio, le sorgenti luminose, anche con immagini proiettate, i cartelli, i manifesti, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti di pubblicità o propaganda, la segnaletica industriale e commerciale, palloni frenati e/o manufatti aeromobili, pubblicità effettuata a mezzo amplificatori e simili (definita pubblicità fonica) e qualsiasi altra forma o modalità che abbia come scopo la promozione pubblicitaria

ART. 2

DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

- 1. E' da considerarsi "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce diretta che per luce indiretta.
- 2. E' da considerarsi "pre insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km.. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.
- 3. E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
- 4. Si definisce "cartello" quel manufatto bidimensionale, supportato da idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- 5. Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o



PROVINCIA DI BERGAMO

propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

- 6. Si considera "striscione, locandina, stendardo e bandiera" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta. E' vietata la collocazione di striscioni e stendardi posizionati direttamente sugli alberi appartenenti al patrimonio Comunale.
- 7. E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- 8. E' da qualificare "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, ne come insegna, ne come cartello, ne come manifesto, ne come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- 9. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, arredi di aiuole, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che indiretta.
- 10. Si definisce "totem" il manufatto costituito da un elemento verticale di sostegno avente sezione circolare o poligonale a prospetto chiuso che, nel caso si tratti di centri commerciali, abbia all'estremità elemento raffigurante il simbolo del centro medesimo. In tutti gli altri casi, si definisce "totem" il manufatto costituito da un elemento verticale di sostegno avente sezione circolare o poligonale a prospetto chiuso, con raffigurante il simbolo di una o più attività rappresentato anche con caratteri alfanumerici. (Rif. Art. 8 Regolamento Comunale).
- 11. Si definisce "pubblicità itinerante" quella pubblicità effettuata utilizzando mezzi mobili, camion-poster, poster-bus o altri veicoli debitamente attrezzati" dotati di apposite pannellature di supporto pubblicitari (Rif. Art. 9 Regolamento Comunale).
- 12. Nel termine generico "altri mezzi pubblicitari" indicato negli articoli successivi , sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicità: insegne, segni orizzontali reclamistici, impianti di pubblicità o propagande, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, immagini fotografiche, simboli raffiguranti persone od oggetti, fasci luminosi anche con immagini proiettate raffiguranti loghi o marchi, palloni frenati e/o manufatti aeromobili, pubblicità effettuata a mezzo di apparati amplificatori e simili, definita pubblicità fonica.



PROVINCIA DI BERGAMO

Si definisce "vetrofania" quella pellicola autoadesiva volta ad oscurare vetrine di negozi al fine di riportare messaggi pubblicitari. Questi mezzi sono soggetti alla verifica dei Rapporti Aereo Illuminati (RAI) al fine di assicurare il rispetto delle condizioni igieniche previste dal Regolamento Locale di Igiene; al riguardo dovrà essere prodotta autocertificazione del richiedente attestante i requisiti di legge.

La dimensione del messaggio pubblicitario in questi casi è la sola scritta, non quello dell'intera vetrina.

ART. 3 PUBBLICITA' SULLE STRADE E SUI VEICOLI

- 1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, in ogni caso, detti impianti non devono costruire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possano produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
- 2. L'apposizione sui veicoli di scritte o insegne pubblicitarie luminose o rifrangenti è consentita nei limiti e alle condizioni stabilite dalle norme nazionali e sovra-comunali e dalle norme del presente regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
- 3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari. Solo in casi particolari il Sindaco, acquisito il parere favorevole della Commissione Paesaggistica può concedere Atto di Deroga.
- 4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte del Comune, salvo il preventivo Nulla Osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è Statale o Provinciale.
- 5. Il presente regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazione di servizio e di rifornimento di carburanti. I limiti dimensionali fissati dalle presenti



PROVINCIA DI BERGAMO

norme hanno tuttavia validità anche in altre aree o sulle facciate esterne di costruzioni non visibili dalle strade

ART. 4 DIMENSIONI DEI CARTELLI PUBBLICITARI

A - Impianti pubblicitari sulle facciate degli edifici

1. Fuori dal centro abitato

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'art. 23 del C.d.s. e s.m.i. e definiti nell'articolo 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.s. e s.m.i., non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq.

2. <u>Dentro il centro abitato, nelle zone definite nel Piano di Governo del Territorio a carattere produttivo (artigianale - industriale - terziario - commerciale)</u>.

Le insegne di esercizio previste dall'art. 23 del codice della strada e definiti nell'articolo 47, non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati che possono raggiungere la superficie di 20 mq.

Inoltre, per le insegne di esercizio collocate in aderenza ai fabbricati, qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq, fino al limite di 50 mq.

La superficie così calcolata, costituisce il limite massimo utilizzabile e assentibile per fini pubblicitari da porre sulla facciata dell'edificio.

Le insegne dovranno rispettare i seguenti criteri:

- possono essere illuminate con luce fissa diretta o indiretta;
- devono essere collocati in aderenza alla facciata e contenute lungo il profilo della stessa;
- non possono essere installate sulla copertura dell'edificio;

Nei casi in cui la dimensione sia di oltre mq. 20, è fatto obbligo acquisire il parere della Commissione Paesaggistica

- 3. <u>Dentro il centro abitato, nelle zone definite nel Piano di Governo del Territorio a carattere residenziale, di interesse storico / paesaggistico o altre zone non contemplate nei punti 1 e 2 precedenti, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari:</u>
- a) Non devono superare le seguenti dimensioni:
- 3 mg. se posti non parallelamente alla strada;



PROVINCIA DI BERGAMO

- 6 mq. se posti parallelamente alla strada.
- b) Le insegne devono rispettare i seguenti criteri:
- possono essere illuminate con luce fissa diretta o indiretta;
- devono essere collocate in aderenza alla facciata e contenute lungo il profilo della stessa;
- non possono essere installate sulla copertura dell'edificio.

Negli impianti installati nel centro storico che possono risultare di notevole impatto ambientale per eventuali forme, cromature o altro, è fatto obbligo acquisire il parere della Commissione Paesaggistica.

B - Impianti pubblicitari su suolo

1. Fuori dal centro abitato

Valgono le disposizioni previste dal Codice della Strada.

2. Dentro il centro abitato

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, non devono superare le seguenti dimensioni:

- mq. 3 se posti non parallelamente alla strada;
- mq. 6 se posti parallelamente alla strada.

ART. 5

METODO DI CALCOLO DELLE DIMENSIONI DEI CARTELLI PUBBLICITARI

La dimensione degli impianti pubblicitari di cui all'art. 4, si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica regolare "quadrato o rettangolo" in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario per ogni singola parola di senso compiuto o simbolo / immagine in essa rappresentato.

Qualora l'impianto pubblicitario fosse realizzato utilizzando una composizione di lettere "scatolate", la figura geometrica piana è determinata racchiudendo tutte le singole parole di senso compiuto o simbolo / immagine in essa rappresentato, computando quindi anche gli spazi vuoti tra le singole lettere;

Per gli impianti a cassonetto o pannello, la dimensione è quella rappresentata dall'intero manufatto.

Il metodo grafico di calcolo è evidenziato nella Scheda tipo nº 3



PROVINCIA DI BERGAMO

ART. 6

CARATTERISTICHE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI NON LUMINOSI

- 1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
- 2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
- 3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.
- 4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del colore rosso e del loro abbinamento, soprattutto in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.
- 5. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere in ogni suo punto, ad una quota superiore di m. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a m. 5,10 rispetto al piano della carreggiata.
- 6. I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati nel momento dell'utilizzo alla superficie stradale, in grado di garantire una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.
- 7. Nel centro storico definito dal Piano di Governo del Territorio, i cartelli pubblicitari e le insegne posati in spazi pubblici o prospettanti su di essi, non possono essere realizzati in forma di scatola, in materiale trasparente o traslucido ne illuminati all'interno; devono invece essere realizzati con materiale non trasparente e possono essere illuminati con faretti esterni. Sono ammessi anche impianti di tipologia diversa da quelli previsti ai commi precedenti previo parere favorevole della Commissione Paesaggistica.

ART. 7

CARATTERISTICHE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi per luce propria o per luce indiretta, non possono avere ne luce intermittente, ne intensità superiore alle 150 candele (Reg. C.d.s.) per metro quadrato o che, comunque, provochi abbagliamento.

Dentro il centro abitato è consentito l'utilizzo di luce intermittente solo per le farmacie.



PROVINCIA DI BERGAMO

- 2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che non generi confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Entro una distanza di m. 300 dalle intersezioni semaforizzate e se posti a meno di m. 15 dal bordo della carreggiata, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari che abbiano sorgenti luminose. L'ente concedente l'autorizzazione potrà concedere deroga purchè adeguatamente motivata.
- 3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
- 4. Nel centro storico definito nel Piano di Governo del Territorio, i cartelli pubblicitari e le insegne posati in spazi pubblici o prospettanti su di essi, non possono essere realizzati in forma di scatola in materiale trasparente o traslucido ne illuminati all'interno; devono invece essere realizzati con materiale non trasparente e possono essere illuminati con faretti esterni. Sono ammessi anche impianti di tipologia diversa da quelli previsti ai commi precedenti previo parere favorevole della Commissione Paesaggistica.

ART. 8

UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA

1. <u>Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati,</u> è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente su appositi supporti autorizzati, gestiti con apposita convenzione con l'Ente competente, fatto salvo per quelli di natura temporanea e che per il loro messaggio rivestono funzione di pubblico interesse, di pubblica utilità anche di carattere commerciale.

In tal caso il posizionamento verrà autorizzato alle condizioni previste all'art.13 del Regolamento.

- 2. <u>Fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane</u>, ove è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è autorizzato il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, nel rispetto delle seguenti distanze minime, (così come previsto dal Regolamento di esecuzione C.d.s.):
- a) m. 3 dal limite della carreggiata;
- b) m. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) m. 250 prima dei segnali di pericolo e di prescrizione;
- d) m. 150 dopo i segnali di pericolo e di prescrizione;
- e) m 150 prima dei segnali di indicazione;
- f) m. 100 dopo i segnali di indicazione;
- g) m. 100 dal punto di tangenza delle curve come definite dall'art. 3, primo comma punto 20), del Codice della strada;
- h) m. 250 prima delle intersezioni;
- i) m. 100 dopo le intersezioni;



PROVINCIA DI BERGAMO

- 1) m. 200 dagli imbocchi delle gallerie;
- 3. <u>Fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione</u>, il posizionamento dei cartelli delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, è vietato nei seguenti punti:
- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite dall'art. 3 primo comma punto 20), del C.d.s. e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
- 4. <u>Dentro i centri abitati e dentro tratti di strade extraurbane</u>, per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, salvo i casi specifici previsti ai commi successivi è vietato in tutti i punti indicati al comma 3 e, ove consentito, è autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
- a) m. 3 dal limite della carreggiata;
- b) m. 50 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali di pericolo, di prescrizione, di indicazione presenti prima e dopo l'impianto richiesto e dalle intersezioni;
- c) m. 100 dal punto di tangenza delle curve come definite dall'art. 3, primo comma punto 20), del C.d.s. e dagli imbocchi delle gallerie, ponti, e viadotti;
- d) m. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.
- 5. Le limitazioni di cui sopra non si applicano alle transenne parapedonali, in quanto i messaggi pubblicitari devono essere posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni.
- 6. <u>Nei centri abitati</u>, le norme di cui ai commi precedenti, si applicano anche nei casi di impianti posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli; vengono esclusi quindi, dalle verifiche tutti gli impianti posti in aderenza ai fabbricati ad una distanza non inferiore a m. 3 dal limite della sede stradale, sempreché siano rispettate le norme di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30.4.1992 n. 285.
- 7. <u>Dentro il centro abitato, nelle zone identificate residenziali</u>, nel Piano di Governo del Territorio, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in aderenza ai fabbricati non



PROVINCIA DI BERGAMO

possono superare la superficie complessiva determinata secondo le modalità indicate dall'art. 4.2 del Regolamento Comunale, escludendo dal conteggio le parti di facciata a quota più bassa della strada e a quota più alta della gronda.

- 8. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sugli edifici, non possono essere collocati sul tetto di copertura dell'immobile e/o di singola porzione di edificio, ne oltre la sagoma dello stesso. In particolare gli impianti pubblicitari dovranno trovare collocazione sulla facciata dell'edificio e dovranno essere contenuti entro il bordo superiore della linea di gronda. L'altezza massima superiore consentita è pari all'altezza fissata per le costruzioni per le rispettive zone urbanistiche. Nelle zone non edificabili, l'altezza massima è di m. 6. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non possono essere collocati perpendicolarmente alle facciate degli edifici se non per servizi ed esercizi di pubblico interesse, e limitatamente fino alla superficie di mq. 0,50.
- 9. <u>Fuori dai centri abitati</u>, può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario di indicazione delle stazioni di rifornimento di carburante e delle stazioni di servizio, di superficie massima di 4 mq, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo.

Tali cartelli non possono essere collocati a distanza inferiore a m. 200 tra di loro e dagli altri cartelli.

10. Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altri, sempreché siano rispettate le distanze minime previste dai commi 2 e 4.

Qualora il cartello, abbinato ad un servizio, abbia una superficie di esposizione inferiore a mq 1,00 non si applicano le distanze previste per i cartelli e per gli altri mezzi pubblicitari.

- 11. I segni pubblicitari reclamistici sono ammessi unicamente:
- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali:
- b) lungo il percorso di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

Per tali segni pubblicitari non si applica il co. 3, mentre le distanze di cui ai co. 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

12. L'apposizione di striscioni, locandine e stendardi è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce, a far data dalla settimana precedente e per le ventiquattro ore successive allo stesso.

Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4, si riducono rispettivamente a m. 50,00 ed a m. 12,50.



PROVINCIA DI BERGAMO

- 13. E' vietata la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 1 minuto, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
- 14. E' vietata la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e sui cigli stradali.
- 15. Su tutto il territorio comunale è vietata la collocazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualunque tipo su:
- monumenti ed opere d'arte in genere,
- fontane, muri di cinta dei cimiteri e all'interno dell'area di rispetto cimiteriale,
- edifici adibiti a chiese nonché su alberi, arbusti e siepi e, ad esclusione di quelli destinati alle affissioni;
- verde pubblico, compresi viali, marciapiedi e piste ciclabili e ciclopedonali;
- nei pressi di targhe e sculture commemorative;
- nei parchi urbani e ad eccezione della pubblicità effettuata tramite insegne di esercizio, tende, gazebi e bacheche solo da parte degli esercizi pubblici esistenti negli stessi.
- 16. E' vietato utilizzare impianti di segnaletica stradale, pali dell'illuminazione pubblica e delle reti tecnologiche in genere come supporti pubblicitari.
- 17. Nell'area di pertinenza di edifici privati e sugli edifici stessi, possono essere collocate solo insegne e altri mezzi pubblicitari direttamente connessi con l'attività svolta nell'immobile.
- 18. Le frecce direzionali possono essere accorpate fino al numero massimo di sei per impianto ed è vietata ogni forma di ripetizione del messaggio. La distanza minima tra gli impianti non potrà essere inferiore a metri 20. La distanza minima tra gli impianti di frecce direzionali e i cartelli pubblicitari non potrà essere inferiore a metri 50.
- 19. Fuori dal centro abitato valgono le disposizioni previste dal Codice della Strada.
- 20. I mezzi pubblicitari indicati all'art. 2, comma 12 ed inseriti alla voce "altri mezzi pubblicitari", compresa la pubblicità fonica, saranno autorizzati di volta in volta, previo preventiva verifica dei presupposti e dei principi di cui all'art. 3, comma 1 a condizione che la pubblicità fonica stessa, non sia fonte di disturbo della quiete pubblica.



PROVINCIA DI BERGAMO

DEROGHE

ALLEGATA SCHEDA TIPO Nº 1/A - IMPIANTI MULTIPUBBLICITARI CON PRESENZA DI PIÙ ATTIVITÀ PRODUTTIVA NELL'AREA DI PERTINENZA

In deroga alle distanze indicate nel presente articolo, nel rispetto delle seguenti indicazioni è consentito quanto segue:

All'interno delle aree di pertinenza di attività commerciali, direzionali, artigianali è consentita l'installazione di impianti bifacciali "totem multi-impianto di dimensioni definite" da collocarsi ad una distanza di metri 3 dalla carreggiata, metri 10,00 dai confini destro e sinistro rispetto alla strada. Nel raggio di metri 15,00 di ogni singolo impianto o piantana, non è consentita l'installazione o la presenza di impianti pubblicitari o di sostegno di qualsiasi tipo, fatta salva la possibilità di affiancamento di medesimi impianti.

All'interno e all'esterno del centro abitato valgono le seguenti disposizioni:

Ogni impianto potrà essere costituito da n° 6 targhe di identica dimensione, la struttura di sostegno nel caso di impianti posti non parallelamente alla strada, dovrà essere collocata verso il lato strada, i cartelli saranno da applicare a "sbalzo" verso l'interno della proprietà; per gli impianti posti parallelamente alla strada, la struttura di sostegno dovrà essere centrale all'impianto.

L'altezza da terra della prima targa nel suo bordo inferiore dovrà essere non superiore a metri 2,20, tra ogni targa dovrà essere mantenuta la distanza di centimetri 10.

Dimensioni:

in ogni caso la dimensione massima per ogni impianto dovrà rispondere alle caratteristiche indicate all'art. 4, punto 2;

- per impianti istallati perpendicolarmente alla strada mq 3,00 totali (n° 6 cartelli base mt.1,00 per altezza mt. 0,50);
- per impianti istallati parallelamente alla strada mq 6,00 totali (n° 6 cartelli base mt.1,40 per altezza mt. 0,70).

È consentito per ogni piantana l'abbinamento di due cartelli eliminando lo spazio di cm 10. L'uniformità dei 3 cartelli dovrà essere eseguita su ambo i lati, nel rispetto sempre delle superfici previste.

Pubblicità:

Ogni singola attività potrà utilizzare per fini pubblicitari (nome ditta) una sola volta l'impianto concesso in deroga anche se nel caso di installazione di due piantane.

Con questo tipo di impianto, non è ammessa la possibilità di pubblicizzare più volte il nome della stessa attività, salvo che questo avvenga nel rispetto del vigente regolamento con altre forme pubblicitarie ammesse.

Su tali targhe non possono essere pubblicizzati prodotti, prezzi, offerte ma esclusivamente per 1 sola volta il nome dell'attività.

PROVINCIA DI BERGAMO

Illuminazione:

L'illuminazione degli impianti potrà avvenire esclusivamente utilizzando corpi illuminanti che proiettano la loro luce dall'alto verso il basso, la loro collocazione non dovrà procurare abbagliamento o disturbo alla circolazione stradale, sono vietate in qualsiasi modo insegne al neon.

COMUNE DI PALADINA PROVINCIA DI BERGAMO

ALLEGATA SCHEDA TIPO N° 1/B - IMPIANTI TOTEM CON PRESENZA DI **ATTIVITÀ** UNICA PRODUTTIVA/COMMERCIALE **NELL'AREA** DI **PERTINENZA**

In deroga alle distanze indicate nel presente articolo, nel rispetto delle seguenti indicazioni è consentito quanto segue:

All'interno delle aree di pertinenza di attività commerciali, direzionali, artigianali è consentita l'installazione di impianti bifacciali "totem mono-impianto di dimensioni definite" da collocarsi ad una distanza di metri 3 dalla carreggiata, metri 10,00 dai confini destro e sinistro rispetto alla strada.

Nel raggio di metri 10,00 del singolo e unico impianto assentibile, non è consentita l'installazione o la presenza di impianti pubblicitari o di sostegno di qualsiasi tipo.

All'interno e all'esterno del centro abitato valgono le seguenti disposizioni:

Ogni impianto potrà essere costituito da n° 1 monolito.

Dimensioni:

in ogni caso la dimensione massima per ogni impianto dovrà rispondere alle caratteristiche indicate all'art. 4, punto 2;

- per impianti istallati perpendicolarmente alla strada mg 3,00;
- per impianti istallati parallelamente alla strada mq 6,00.

Pubblicità:

La pubblicità potrà essere esposta in modo bifacciale.

Su tale impianto non possono essere pubblicizzati prodotti, prezzi, offerte ma esclusivamente per il nome identificativo dell'attività, unitamente a loghi.

Illuminazione:

L'illuminazione dell'impianto potrà avvenire esclusivamente utilizzando corpi illuminanti che proiettano la loro luce

dall'alto verso il basso, la loro collocazione non dovrà procurare abbagliamento o disturbo alla circolazione stradale, sono vietate in qualsiasi modo insegne al neon.

PROVINCIA DI BERGAMO

ALLEGATA SCHEDA TIPO Nº 1/C – BANDIERE/STENDARDI IN PRESENZA DI UNICA ATTIVITÀ PRODUTTIVA/COMMERCIALE NELL'AREA DI PERTINENZA

In deroga alle distanze indicate nel presente articolo, nel rispetto delle seguenti indicazioni è consentito quanto segue:

All'interno delle aree di pertinenza di attività commerciali, direzionali, artigianali è consentita l'installazione di bandiere/stendardi di dimensioni definite da collocarsi ad una distanza di metri 3 dalla carreggiata, metri 10,00 dai confini destro e sinistro rispetto alla strada distanti tra loro non più di metri 3,00.

Nel raggio di metri 10,00 del singolo e unico impianto assentibile, non è consentita l'installazione o la presenza di impianti pubblicitari o di sostegno di qualsiasi tipo.

All'interno e all'esterno del centro abitato valgono le seguenti disposizioni:

Ogni impianto potrà essere costituito da un gruppo di 3 piloni:

Dimensioni:

in ogni caso la dimensione massima per ogni stendardo/bandiera dovrà rispondere alle caratteristiche;

- per impianti istallati perpendicolarmente alla strada mq 3,00;
- per impianti istallati parallelamente alla strada mg 3,00.

Pubblicità:

La pubblicità potrà essere esposta in modo bifacciale.

Su tali manufatti possono non essere pubblicizzati prodotti, prezzi, offerte ma esclusivamente il nome identificativo dell'attività, unitamente a loghi.

Illuminazione:

E' vietata ogni forma di illuminazione proiettante luce dal basso verso l'alto.

PROVINCIA DI BERGAMO

ART. 9 PUBBLICITA' ITINERANTE

La pubblicità per conto terzi effettuata su veicoli, non potrà essere luminosa o rifrangente ai sensi dell'art. 57 del regolamento di attuazione del Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni.

Sui veicoli, la pubblicità è ammessa alle seguenti condizioni:

- a. che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b. che non sia esposta nella parte anteriore del veicolo;
- c. che sulle altre parti del veicolo sia limitata alle superfici distanti dai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione delle targhe in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi.
- d. che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- e. che, se realizzate mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano oltre tre centimetri, rispetto alla superficie sulla quale sono applicati;
- f. che gli automezzi impiegati a supporto dei messaggi pubblicitari siano omologati e collaudati per tale uso specifico.

In tutti i casi di cui ai punti a, b, c, d, e, f, le scritte, i simboli e le combinazioni di colori non devono ingenerare confusione con i segnali stradali e in particolare non devono avere forma di disco o triangolo, disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'art. 9 del C.d.s. D. Lgs 30.04.1992, n. 285.

E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui all'art. 53 comma I lettere g) e h), 54, lett. g) del D. Lgs. 285/92 e art. 200 comma II lettera e), e all'art. 203, comma II, lettera q) del D.P.R. n. 495/92. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

ART. 10

UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera il 5% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C (extraurbane secondarie) e F (locali). Gli elementi pubblicitari che hanno natura prettamente temporanea, per campagne promozionali rivolte all'utenza e limitate nel tempo (manifesti, piccole vele ecc...tipiche e riferite espressamente all'attività aziendale), potranno essere autorizzate nei termini e alle condizioni di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

PROVINCIA DI BERGAMO

ART. 11 PUBBLICITA' NEL VERDE DELLE ROTATORIE

Nelle aree verdi poste all'interno delle rotatorie, possono essere collocati espressamente in deroga e comunque posizionati in modo da garantire condizioni di visibilità e sicurezza per gli utenti della strada, cartelli pubblicitari la cui superficie individuale non sia superiore a cm 60 x 40. Il numero dei cartelli pubblicitari che si possono inserire per ciascuna rotatoria, non può essere superiore a 4.

Forme e caratteristiche degli elementi pubblicitari dovranno essere conformi a quanto definito negli articoli precedenti e comunque concordati con gli uffici competenti.

ART. 12 Autorizzazioni

- 1. Per ottenere l'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari è necessario presentare apposita domanda al Comune. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli e altri mezzi pubblicitari è rilasciato dal Responsabile del settore competente, previo Nulla Osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, qualora non comunale. L'autorizzazione viene rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni causati.
- 2. La domanda deve contenere le seguenti informazioni e documenti:
- a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale del richiedente, recapiti telefonici ed e-mail;
- b) L'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti corredata dal numero di mappa catastale;
- c) La descrizione degli impianti corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo (bozzetti quotati a colori); Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione per ciascuno di essi.
 - Se la domanda è relativa a cartelli o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.
- d) Documentazione fotografica fedele dei luoghi;
- e) Autorizzazione della proprietà o dell'Amministratore se trattasi di condomini;
- f) Dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.
- Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.
- 3. Tutte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni devono essere improntate ai principi della massima semplificazione e della determinazione dei tempi di rilascio.



PROVINCIA DI BERGAMO

- 4. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge gennaio 1968 n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.
- 5. L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento.
- 6. L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.
- 7. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile. Essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 4.
- 8. La variazione del messaggio pubblicitario è soggetta al rilascio di nuova autorizzazione nel caso in cui avvenga la variazione dell'immagine pubblicitaria, e/o variazione del Soggetto pubblicizzato. Eventuali modifiche dovute ad aggiunte di marchi o variazione di diciture sono soggette a semplice comunicazione. Nella comunicazione dovranno essere indicati gli estremi autorizzativi dell'impianto, e dovrà essere prodotto apposito bozzetto a colori delle variazioni intercorse.
- 9. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per l'esposizione dell'impianto di pubblicità, dovrà essere versato presso la società che gestisce il servizio di riscossione. Precisi riferimenti dell'Ente gestore saranno comunicati dal Comune all'atto del rilascio della Autorizzazione.
- 10. Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita l'apposita concessione per l'occupazione del suolo. Per l'installazione degli impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.
- 11. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.
- 12. Il Comune è tenuto a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda del rilascio dell'autorizzazione ed una



PROVINCIA DI BERGAMO

sommaria descrizione del cartello o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale.

13. Il Comune predispone, ogni tre anni, a richiesta del Ministro dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, specifico rapporto sulla densità pubblicitaria per aree territorialmente definite. I dati relativi alle indagini all'uopo svolte sono destinati a popolare il sistema informativo dell'archivio nazionale delle strade di cui agli articoli 225 e 226 del C.d.s..

ART. 13

AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER LA POSA DI IMPIANTI TEMPORANEI (massimo 90 giorni)

La richiesta di autorizzazione con procedura semplificata e con carattere temporaneo per la posa di cartelli, striscioni, stendardi, per una durata massima di 90 giorni potrà essere presentata nei seguenti casi:

- a) Manifestazioni di natura sociale, educativa, formativa, di beneficenza, di solidarietà, di tutela dei diritti civili, ecc, comunque di carattere temporaneo, limitato nel tempo, da prodursi da parte di Associazioni, Istituzioni o altro di carattere sociale;
- b) Manifestazioni di natura commerciale, promozionale, occasionale, comunque di carattere temporaneo, limitato nel tempo, da prodursi da parte di attività commerciali o artigianali.

In ambedue i casi dovrà essere presentata la specifica richiesta di autorizzazione con allegata la sotto elencata documentazione:

- 1) Planimetria con indicata la posizione del/dei mezzi pubblicitari;
- 2) Bozzetti a colori debitamente quotati dei mezzi pubblicitari con riferimento specifico alla planimetria di dettaglio;
- 3) Autorizzazione/Nulla Osta e dell'Amministrazione di Condominio nel caso di installazioni su aree/pertinenze non di proprietà esclusiva del richiedente;
- 4) Autorizzazione/Nulla Osta della Provincia nel caso di impianti visibili da strade gestite dalla Provincia.

Le attività pubblicitarie di natura sociale, educativa, formativa, di beneficenza, di solidarietà, di tutela dei diritti civili, ecc, da prodursi da parte di Associazioni, Istituzioni o altro di carattere sociale di cui al punto A, potranno proporre mezzi pubblicitari attinenti allo scopo sociale dichiarato.

Le attività pubblicitarie di natura Commerciale e Artigianale di cui al punto B potranno proporre all'interno della proprietà privata e/o area di pertinenza su cui l'attività stessa ha sede, complessivamente la posa dei sotto elencati mezzi pubblicitari

- n. 1 striscioni di dimensioni massime 6,00 m x 1,00 m;



PROVINCIA DI BERGAMO

- n. 2 cartelli di dimensioni 1,00 m x 0,70 m da posizionarsi su appositi cavalletti;
- n. 2 stendardi di dimensioni massime 3,00 m x 1,00 m;

Gli uffici deputati al rilascio del provvedimento abilitativo verificheranno le posizioni prescelte per la posa degli impianti al fine di valutare eventuali spostamenti, ciò per evitare di generare confusione con la segnaletica stradale.

La posa degli impianti potrà essere effettuata decorsi 15 giorni a far data dal deposito della prescritta documentazione anche senza rilascio del prescritto provvedimento abilitativo.

ART. 14

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

- E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture dl sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1, del regolamento di attuazione del codice della strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio, anche in maniera temporanea con conseguente ripristino se ricadenti nell'ambito di lavori pubblici Comunali.
- e) è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'art. 6, comma 10 del codice della strada, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
- f) è fatto obbligo ai titolari degli impianti posti lungo le strade, su area Comunale, sprovvisti di pannello pubblicitario, di provvedere alla totale rimozione dell'impianto (struttura di sostegno e blocco di fondazione) entro e non oltre quattro mesi del loro inutilizzo, ciò per consentire a terzi di procedere alla posta di eventuale nuovo impianto. In caso di inadempimento, l'amministrazione comunale, in qualità di proprietario dell'area procederà d'ufficio alla rimozione e ripristino a regola d'arte dei luoghi addebitando ogni intervento al proprietario della struttura identificato dalla targhetta di riconoscimento. In caso di assenza di quest'ultima la rimozione avviene d'ufficio nel più breve tempo possibile.

PROVINCIA DI BERGAMO

ART. 15 TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione se su strada Provinciale o Statale;
- e) data di scadenza.

La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Per gli impianti predisposti a supportare frecce direzionali la targa di identificazione dovrà essere esposta esclusivamente sul retro di ogni singola freccia con tutte le informazioni richieste.

ART.16 VIGILANZA

- 1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.
- 2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte dei soggetti di cui al comma precedente, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, ai sensi della L. 241/90 provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione e comunque in conformità delle disposizioni introdotte dall'art. 13 bis e seguenti del C.d.s..
- 3. La vigilanza può essere, inoltre svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma I del codice della strada, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.



PROVINCIA DI BERGAMO

- 4. Limitatamente al disposto di cui all'art. 23, comma 3, del codice la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.
- 5. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 48 ore dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio, addebitando le spese conseguenti ai proprietari del mezzo pubblicitario o al soggetto che produce /vende/fornisce l'oggetto della pubblicità di cui all'art.15.

ART. 17 SANZIONI AMMINISTRATIVE

- 1. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24/11/81, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
- 2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, il Comune applica le sanzioni previste dalle normative vigenti (C.d.s.) D. Lgvo 507/93, D.Lgs 267/2000, art. 10, con notificazione del verbale di contestazione agli interessati entro i termini previsti dalla Legge. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
- 3. Il Comune o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, ovvero la rimozione dei manifesti abusivamente affissi fuori dagli spazi specificatamente previsti dal presente regolamento e dal piano generale degli impianti, diffidando chi ha commesso l'abuso. La copertura o la rimozione hanno lo scopo di privare il mezzo di efficacia pubblicitaria. Seguirà successivamente la notifica di apposito avviso secondo le modalità previste.
- 4. Gli impianti abusivi possono, con ordinanza del Responsabile del settore competente, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita



PROVINCIA DI BERGAMO

nella ordinanza stessa, nel caso in cui la restituzione non dovesse avvenire, si procederà allo smaltimento di tutto il materiale rimosso.

5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica Comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

ART. 18 NORME TRANSITORIE

Tutti i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari esistenti sul territorio comunale ed in contrasto con le norme del presente Regolamento, purché muniti di autorizzazione rilasciata prima della sua entrata in vigore, dovranno essere rimossi a cura del titolare dell'autorizzazione entro il termine massimo di validità dell'Autorizzazione stessa. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui sopra comporterà per questi, e per tutti gli impianti non autorizzati, il dichiarato stato di abusività delle installazioni. L'Ente procederà ai sensi di legge con l'emissione delle previste sanzioni oltre che alle operazioni di copertura e rimozione dei manufatti. Al fine di uniformarsi alle nuove norme, la sostituzione di qualsiasi informazione pubblicitaria già autorizzata, dovrà essere conforme alle norme previste nel presente Regolamento. Non potrà essere rilasciata alcuna nuova autorizzazione su manufatti, impianti, portali esistenti che benché autorizzati risultino in contrasto con le norme del presente regolamento.

ART. 19COMMISSIONE PAESAGGISTICA

Sono da sottoporre all'esame della Commissione Paesaggistica tutti gli impianti pubblicitari soggetti al rispetto del presente regolamento che per la loro dimensione, forma, colore e/o ubicazione risultino a giudizio degli uffici di Polizia Locale e Ufficio Tecnico Comunale, di particolare impatto ambientale.

ART. 20 DEROGHE

Al presente regolamento sono consentite deroghe circa il solo parametro del rispetto delle distanze esclusivamente per gli impianti esistenti.

Ogni richiesta sarà valutata caso per caso sentiti i pareri dei Responsabili degli Uffici competenti, del Sindaco, e se necessario anche dalla Commissione Paesaggistica.

PROVINCIA DI BERGAMO

ART. 21 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Allegati:

- Scheda tipo n° 1/A,
- Scheda tipo n° 1/B,
- Scheda tipo n° 1/C,
- Scheda tipo n° 2,
- Scheda tipo n° 3.